Deloitte.
Legal

Antitrust BiMonthly

Novembre 2021

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

Antitrust

Focus sulla Relazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull'attività svolta nel 2020

In data 29 settembre 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha presentato la consueta Relazione Annuale ("Relazione") sulle principali attività svolte nel 2020.

La Relazione introduce, illustra e ripercorre per punti l'operato di AGCM nel corso dell'ultimo anno, sottolineando anzitutto l'importanza delle azioni intraprese per fronteggiare la grave crisi pandemica da Covid-19.

1. Principali sviluppi in materia antitrust e impatto del Covid-19

Nel 2020 AGCM ha condotto un'intensa attività di repressione degli illeciti antitrust, e irrogato sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di oltre 382 milioni di euro.

Nel mirino di AGCM soprattutto i settori ritenuti strategici per la crescita, la digitalizzazione e la sostenibilità; in particolare, è stata posta particolare attenzione sul settore dell'economia digitale, la cui importanza si è ulteriormente consolidata tenuto conto dei nuovi modelli di consumo e produzione imposti dalla pandemia Covid-19.

Al riguardo, in linea con le iniziative intraprese in sede europea e internazionale, AGCM ha adottato apposita Comunicazione in tema di **accordi di cooperazione** ed emergenza Covid-19. Tale comunicazione prevede il rilascio di comfort letter alle imprese per autorizzare, in via eccezionale e nel rispetto di taluni parametri, determinate forme di cooperazione fra imprese concorrenti al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica.

La predetta comunicazione, per esempio, ha trovato applicazione con riferimento a un progetto di cooperazione per la distribuzione di mascherine chirurgiche monouso tramite farmacie e parafarmacie.

AGCM ha infine proseguito ed intensificato la propria attività di **tutela delle imprese di minori dimensioni** a fronte di squilibri contrattuali imposti da imprese dominanti sul lato della domanda (c.d. abuso di dipendenza economica). Nel 2020 AGCM ha avviato due istruttorie in materia: una relativa al settore della distribuzione al dettaglio di prodotti di abbigliamento, volta ad accertare un'ipotesi di abuso di dipendenza economica nell'ambito di accordi di franchising; l'altra nei confronti dell'ex monopolista postale per accertare un presunto abuso di dipendenza economica ai danni di un fornitore di servizi postali.

Alcuni dati

Nel 2020 AGCM ha intrapreso 21 procedimenti istruttori per violazione della normativa antitrust. Per le istruttorie concluse con l'accertamento dell'illecito, sono state complessivamente erogate sanzioni amministrative pecuniarie per 382.494.879 euro.

- In totale sono stati definiti **4 procedimenti per intesa anticoncorrenziale**, con sanzioni per un ammontare complessivo pari ad € 228.125.992, di cui:

1 nel settore dei trasporti;
2 nel settore delle telecomunicazioni;
1 nel settore di servizi vari.

- In totale sono stati definiti **4 procedimenti in materia di abuso di posizione dominante**, con sanzioni per un ammontare complessivo pari ad € 154.368.887, di cui:

1 procedimento concluso con impegni, nel settore di energia elettrica e gas;
1 nel settore di attività ricreative, culturali e sportive;
1 nel settore del riciclaggio e smaltimento di rifiuti;
1 nel settore delle telecomunicazioni.

I nuovi avvii

Nel corso del 2020 sono state avviate sedici istruttorie (tuttora in corso) per accertare la sussistenza di presunte intese restrittive della concorrenza, per abuso di posizione dominate e per abuso di dipendenza economica.

La pandemia Covid-19 ha portato alla luce l'importanza delle tematiche relative allo sviluppo competitivo dei mercati digitali, già oggetto di un'indagine conoscitiva svolta da AGCM insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("AGCOM") e al Garante per la protezione dei dati personali.

Da tale indagine era emersa la sussistenza, nel settore dei Big Data, di condotte poste in essere nell'ambito delle piattaforme digitali dalle Big Tech, in qualità di operatori gatekeeper, potenzialmente suscettibili di sollevare criticità dal punto di vista del diritto della concorrenza e di tutela del consumatore.

Sotto il profilo antitrust, nel corso del 2020 AGCM ha avviato diversi procedimenti nei confronti degli operatori di tale settore.

FOCUS MERCATI DIGITALI

L'Autorità nel corso del 2020 ha avviato diversi procedimenti aventi ad oggetto i mercati riconducibili alle piattaforme digitali controllate dalle Big Tech (Google, Apple, Facebook, Amazon).

Procedimento A529 nei confronti di Alphabet, Google LLC e Google Italy

Il procedimento, avviato sulla base di una segnalazione di Enel X Italia, riguarda il presunto rifiuto, opposto da Google, all'accesso alla propria piattaforma Android Auto dell'app di ricerca e navigazione JuicePass, sviluppata da Enel per i servizi di localizzazione e prenotazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Secondo quanto indicato nel provvedimento conclusivo, in particolare, Google non avrebbe approntato le soluzioni informatiche richieste da Enel X Italia, con ciò ritardando la disponibilità dell'app JuicePass su Android Auto.

Secondo quanto ricostruito da AGCM, lo scopo di Google sarebbe stato di escludere il concorrente favorendo e consolidando il modello di business di Google Maps. In tal senso, Google avrebbe inteso mantenere l'intermediazione dei servizi di Enel X di modo da arricchire il suo data set relativo all'utenza.

Con provvedimento del 27 aprile 2021, AGCM ha accertato la sussistenza della condotta abusiva irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad € 102.084.433,91.

Procedimento I842 – Apple e Amazon

In data 14 luglio 2020, AGCM ha avviato un procedimento volto ad accertare la sussistenza di una presunta intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dai gruppi Apple e Amazon finalizzato ad impedire la vendita di prodotti a marchio Apple e Beats da parte dei rivenditori di elettronica non aderenti al programma ufficiale Apple, ma legittimi acquirenti dei prodotti dai grossisti per rivenderli poi al dettaglio.

Così facendo, Apple e Amazon avrebbero riservato il marketplace ad una serie di operatori individuati sulla base di caratteristiche non puramente qualitative.

Procedimento A528 nei confronti di società del gruppo Amazon

È attualmente in corso l'istruttoria avviata nei confronti di alcune società del gruppo Amazon al fine di verificare la sussistenza di un presunto abuso di posizione dominante.

Secondo l'ipotesi istruttoria, Amazon avrebbe conferito unicamente ai venditori terzi che aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon stessa numerosi vantaggi in termini di visibilità della propria offerta e di miglioramento delle proprie vendite su Amazon.com, discriminando in tal modo i venditori non aderenti a tale servizio di logistica.

2. Sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela della concorrenza

Per quanto riguarda i principali sviluppi giurisprudenziali in materia di diritto della concorrenza, la Relazione richiama alcune importanti pronunce dei giudici amministrativi.

In particolare, con riferimento alla nozione di mercato rilevante, l'attenzione dell'AGCM è rivolta ad alcune decisioni, tra cui Consiglio di Stato n. 1832 del 2020 (A480), che hanno ravvisato l'esigenza di un'indagine sulla sostituibilità dei prodotti dal punto di vista della domanda. In particolare, per quanto attiene al **settore farmaceutico**, il Consiglio di Stato ha chiarito che (i) **per i medicinali acquistabili dietro prescrizione medica, il parametro di riferimento per individuare il mercato rilevante sono le valutazioni dei sanitari prescriventi**; e che (ii) la sostituibilità dei prodotti dal punto di vista della domanda non deve essere astratta, bensì effettiva.

Venendo alle intese, la Relazione si concentra sul tema della prova delle stesse, ricordando le sentenze che hanno rimarcato la connotazione comportamentale e non formalistica della nozione d'intesa e, quindi, la necessità, ai fini della relativa dimostrazione, di esaminare i singoli dati quali tasselli di un mosaico (Consiglio di Stato n. 5883, 5898 e 5900 del 2020, I796) e le prove indiziarie, purché gravi, precise e concordanti (Consiglio di Stato n. 4736 e 4737 del 2020, I780). Del resto, secondo le decisioni richiamate, un approccio differente da quello qui illustrato vanificherebbe le finalità perseguite dalla normativa antitrust, posto che raramente è possibile provare l'esistenza di intese restrittive della concorrenza sulla base di una *smoking-gun evidence*. La giurisprudenza richiamata (in particolare, TAR Lazio n. 8767, 8768, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8781, 8770, 8772, 8779, 8765, 8769 del 2020, I808) ha inoltre confermato la distinzione tra **elementi probatori delle intese** (i) **esogeni** (quali l'esistenza di contatti e scambi d'informazioni tra le imprese) e (ii) **endogeni** (afferenti all'anomalo parallelismo di comportamenti tra le imprese stesse). L'aspetto essenziale sottolineato dal giudice amministrativo è che **l'onere gravante sulle imprese coinvolte è di dimostrare la sussistenza di spiegazioni lecite al loro comportamento sul mercato, che siano alternative alla concertazione e concretamente plausibili rispetto al contesto in cui le imprese medesime operano**. È stato infine confermato dal Consiglio di Stato n. 7152 del 2020 (I792) l'orientamento secondo il quale **la presenza di elementi probatori endogeni e, in particolare, di prove documentali rende più arduo dimostrare che la condotta tenuta dalle imprese ha una spiegazione in termini di razionalità economica**, alternativa rispetto all'intesa.

Sulle **intese uniche e complesse e sul ruolo dei singoli partecipanti**, la Relazione richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, laddove la violazione sia valutata come un'unica collusione, il singolo partecipante, una volta che abbia deciso di assentire alla concertazione, è ritenuto responsabile per tutte le azioni commesse in attuazione del cartello anche se non abbia preso direttamente parte alla totalità di esse. Al riguardo, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1943 del 2020 (I780) ha precisato che **l'adesione all'intesa è contestabile anche all'impresa che si limiti a trarne vantaggio e che abbia agito passivamente, senza dissociarsi apertamente dalla stessa**, così sostanzialmente confermando un orientamento consolidato.

Sul punto, il giudice amministrativo ha ulteriormente precisato che, laddove la valutazione contestuale di elementi indiziari fornisca un quadro di indizi plurimi, precisi e concordanti nel senso della sussistenza dell'intesa, non è necessario che, in relazione a ciascuno di detti elementi, si raggiunga la prova della partecipazione della singola società, in quanto tale prova risulta dall'esame complessivo degli elementi probatori (Consiglio di Stato n. 4737 e 4736 del 2020, I780).

Con riguardo alla distinzione tra **intese restrittive della concorrenza per oggetto e per effetto**, la Relazione rinvia alle sentenze che hanno ribadito l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa Toshiba (C-373/14 P) secondo cui **il discrimine va rinvenuto nel grado di dannosità della concertazione, negli obiettivi che essa mira a raggiungere e nel contesto economico-giuridico in cui essa si colloca** (TAR Lazio, n. 8767 e 8768 del 2020, I808). Altre pronunce richiamate (tra cui Consiglio di Stato n. 3501, 3502, 3503 del 2020; I801B) ricordano altresì che, per le intese restrittive "per oggetto", non è necessario effettuare valutazioni sugli effetti concreti della concertazione; in caso di accordi restrittivi "per effetto", occorre invece verificare la relativa incidenza sul mercato. A titolo esemplificativo, l'AGCM segnala che **sono state ritenute intese restrittive "per oggetto": la fissazione orizzontale dei prezzi, la spartizione del mercato e il coordinamento nella partecipazione a gare d'appalto** (Consiglio di Stato n. 1844 del 2020, I772 e n. 258 del 2020, I759; TAR Lazio, n. 3260 del 2020, I814).

La Relazione si sofferma inoltre sulla questione delle **reti parallele di intese verticali e accordi di esclusiva**, quali quelli riscontrati tra i principali radiotaxi di Roma e di Milano e i tassisti aderenti (Consiglio di Stato n. 3501, 3502, 3503 del 2020, I801B; n. 8061 del 2020, I801A; n. 7991 del 2020, I801A). L'AGCM rammenta che la responsabilità dell'effetto anticompetitivo è imputata agli operatori che vi contribuiscono in modo significativo, senza necessità di estendere l'accertamento ai singoli tassisti aderenti.

Quanto alle fattispecie in materia di abuso di posizione dominante, la Relazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sulle imprese che abbiano acquisito una posizione di dominanza grava la speciale responsabilità di adoperarsi per non distorcere la concorrenza nel mercato di riferimento (tra le altre, Consiglio di Stato n. 1832 del 2020, A480). A livello di singole condotte abusive, la Relazione richiama la sentenza del TAR Lazio n. 503 del 2020, A503, avente a oggetto il rifiuto di concessione di una licenza d'uso di un diritto di proprietà intellettuale. Tale sentenza, tra l'altro, si sofferma sulla portata escludente di tale condotta, che sussiste in presenza di determinate circostanze, quali l'indispensabilità del bene per l'esercizio di una data attività e l'opposizione di un rifiuto ingiustificato che impedisca l'ingresso di un nuovo prodotto o servizio sul mercato rilevante. L'altra pronuncia richiamata riguarda la fissazione di prezzi iniqui, che, a livello probatorio, impone di verificare se sussista uno squilibrio tra costi e prezzi e di effettuare una comparazione tra (i) i prezzi praticati dall'impresa dominante in altri mercati; e (ii) i prezzi praticati da concorrenti per il medesimo prodotto; ovvero, laddove non vi siano prodotti sostituibili, (iii) tra i prezzi praticati dalla stessa impresa dominante in due momenti distinti (cd. confronto intertemporale) (oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, n. 1832 del 2020, A480) .

Per quanto riguarda l'area delle **concentrazioni**, la Relazione richiama la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3662 del 2020, C12207, che si sofferma sulle condizioni in presenza delle quali più **operazioni di concentrazione interdipendenti** tra loro - ovvero operazioni poste in essere in un limitato periodo di tempo tra le medesime imprese – devono considerarsi una concentrazione ai fini dell'obbligo di notifica.

Infine, sotto il **profilo sanzionatorio**, l'AGCM richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2764 del 2020 (I748B) e della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-617/19) in materia di ***ne bis in idem.*** Secondo tali pronunce, in sintesi, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che un'autorità nazionale garante della concorrenza infligga a un'impresa, **nell'ambito della stessa decisione, un'ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un'ammenda per violazione del diritto UE della concorrenza, purché le due ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell'infrazione**.

Attività internazionale in materia di concorrenza

Sul fronte delle principali novità europee ed internazionali in materia di concorrenza, merita di essere segnalato che la **Commissione europea** ha intrapreso una serie di iniziative per fornire un contributo, dal lato delle politiche di concorrenza, ai temi della digitalizzazione, della globalizzazione e della sostenibilità. Da tali iniziative sono scaturite:

- le proposte del **Digital Market Act** (regolazione *ex ante* riguardante l'attività delle piattaforme online di grandi dimensioni) e del **Digital Service Act** (adeguamento della normativa europea in materia di commercio elettronico e di responsabilità degli intermediari),
- una serie di riflessioni sul rapporto tra la politica della concorrenza e l'agenda europea di politica ambientale cd. **Green Deal**;
- l'avvio del processo di revisione per aggiornare la **Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante** sotto il profilo antitrust.

La **Rete Internazionale della Concorrenza** (ICN) ha istituito un gruppo di lavoro, cui l'AGCM ha preso parte, col compito di approfondire l'impatto del mondo digitale sui cartelli tra imprese e la tematica delle nuove forme di collusione basate sull'elaborazione di *big data* e algoritmi.
Anche il **Comitato Concorrenza dell'OCSE** ha organizzato discussioni, cui l'AGCM ha partecipato, sul tema delle opportunità e delle criticità connesse allo sviluppo digitale, nonché sul contributo che la concorrenza può fornire alla ripresa economica. Nell'ambito di quest'ultima riflessione, resa particolarmente attuale dalla pandemia da Covid-19, l'OCSE ha ribadito che le Autorità della concorrenza sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale ai fini di una ripresa economica più rapida, fornendo, nell'ambito dei lori poteri di *advocacy*, orientamenti ai Governi nella progettazione di politiche per la ricostruzione che siano proconcorrenziali. L'OCSE ha altresì segnalato l'opportunità che il ruolo di *enforcement* delle Autorità garanti si focalizzi particolarmente sui mercati strategici o ad alto impatto sociale, come l'*e-commerce* e il settore farmaceutico.

Nel 2020, si è svolta con modalità telematica l'**Ottava Conferenza delle Nazioni Unite per la parte relativa a commercio e sviluppo (UNCTAD)** che ha discusso questioni relative alla disciplina della concorrenza, alla tutela del consumatore e all'impatto dell'economia digitale sulle politiche concorrenziali

Con riferimento alla **cooperazione nell'*enforcement* antitrust**, l'ICN e l'OCSE hanno intrapreso un progetto congiunto. Dalla relazione finale è emersa una recente accresciuta collaborazione tra Autorità della concorrenza soprattutto in materia di concentrazioni tra imprese. Anche l'UNCTAD ha fornito il suo contributo a questo riguardo adottando linee guida rivolte in particolare ai paesi in via di sviluppo, che hanno un'esperienza più limitata nella cooperazione internazionale.
In tale contesto, molte Autorità nazionali hanno stipulato **protocolli d'intesa bilaterali** finalizzati a una maggiore cooperazione in termini di assistenza reciproca nell'*enforcement* e nello scambio di esperienze. Nel 2020, l'AGCM ha stipulato un accordo di questo tipo con l'Autorità di concorrenza brasiliana e ha effettuato un incontro con l'Autorità russa, nell'ambito di analogo accordo bilaterale concluso in precedenza.
L'AGCM ha inoltre proseguito l'attività di cooperazione (assistenza investigativa e scambio di informazioni) all'interno della **Rete Europea della Concorrenza** (ECN).

3. Attività di tutela del consumatore

Nel 2020 sono stati conclusi 100 procedimenti istruttori in materia di pratiche commerciali scorrette:
- 71 conclusi con accertamento dell'infrazione;
- 28 conclusi con accettazione di impegni;
- 1 concluso per non violazione.

I procedimenti istruttori sono stati attivati dai seguenti soggetti segnalanti:
- il 70% da singoli consumatori;
- il 13% da associazioni di consumatori;
- il 12% d'ufficio dall'AGCM;
- il 5% da pubbliche amministrazioni.

Per le istruttorie concluse sono state complessivamente erogate sanzioni amministrative pecuniarie pari a 89.857.000 euro, in crescita rispetto all'anno precedente (il cui ammontare era stato di circa 75 milioni di euro). Rispetto al 2019 si registra, in particolare, un **aumento delle sanzioni irrogate nel settore del commercio online e dei servizi finanziari e postali** e, specularmente, **una diminuzione delle sanzioni nel settore delle comunicazioni**.

In 127 casi l'Autorità ha disposto l'archiviazione a seguito di attività di moral suasion*. La Relazione evidenzia, infatti, che l'AGCM ha privilegiato l'adozione di procedure di moral suasion e soluzioni con impegni, al fine di realizzare un effetto deflattivo del contenzioso.

* Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale.

FOCUS E- COMMERCE

Dalla Relazione emerge una particolare attenzione dell'AGCM al settore dell'e-commerce, oggetto di numerose segnalazioni da parte di utenti e associazioni di consumatori. L'intervento dell'Autorità si inquadra in un filone più ampio volto ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell'e-commerce, anche attraverso la repressione di condotte di vario tipo, quali:

- **promozione e commercializzazione online di prodotti connessi all'emergenza sanitaria**. L'AGCM ha avviato i seguenti procedimenti nei confronti dei principali operatori di marketplace (Amazon PS11716, Ebay PS11717 e Wish PS11734) volti a valutare la scorrettezza delle offerte, pubblicate da venditori terzi sulle relative piattaforme, dirette alla commercializzazione online di prodotti igienizzanti/disinfettanti per le mani, di mascherine di protezione delle vie respiratorie e di altri prodotti igienico-sanitari e/o di kit per l'autodiagnosi. Le condotte consistevano da un lato, nella presenza di **claim ingannevoli relativi all'asserita efficacia dei singoli prodotti in termini di protezione dall'epidemia da Covid-19**; dall'altro lato, **nell'ingiustificato e consistente aumento dei prezzi di vendita dei medesimi prodotti, attuato a partire dall'inizio della pandemia, sfruttando indebitamente lo stato di debolezza e vulnerabilità dei consumatori derivante dalla crisi epidemiologica**. I provvedimenti citati si sono conclusi con accettazione degli impegni presentati dai professionisti a conferma del crescente trend dell'AGCM di avvalersi di tali strumenti. Tuttavia, in altri casi, l'AGCM ha ritenuto necessario intervenire sia in via cautelare, che irrogando sanzioni, ad esempio nei confronti delle Società ZC FR Limited (sanzione di 3 milioni di euro, PS11752), Tiger Group S.r.l. (sanzione di 550.000 euro, PS11736) e Genium S.r.l. (sanzione di 50.000 euro, PS11732).

- buy and share. L'AGCM ha irrogato complessivamente sanzioni per 1,6 milioni di euro alle società Smart Shopping S.r.l.s. (sanzione di 200.000 euro, PS11467), Pricerus Group (sanzione di 200.000 euro, PS11489), Oobs S.r.l.s. (sanzione di 250.000 euro, PS11368), New Assistent Global S.r.l. (sanzione di 80.000 euro, PS11547), Sharazon e Share Distribution (sanzioni di 100.000 e 200.000 euro, PS11543) che operano attraverso il sistema "buy and share". Secondo la ricostruzione dell'AGCM, gli operatori promuovevano offerte commerciali, invitando i consumatori ad "acquistare" prodotti a un prezzo particolarmente scontato. Per ottenere il bene prescelto, i consumatori dovevano impegnarsi affinché altri consumatori effettuassero un analogo acquisto, aderendo ad una specifica lista. Il pagamento richiesto, dunque, era una mera prenotazione e non un prezzo di acquisto scontato, perché solo i versamenti fatti da altri consumatori consentivano al primo acquirente di ottenere la consegna della merce. Inoltre, non erano resi noti i meccanismi di funzionamento della lista di attesa e i relativi tempi di scorrimento. Ai consumatori era, inoltre, impedito l'esercizio di diritti contrattuali.

- vendite piramidali. Le società myWorld Italia S.r.l. e Lyconet Italia S.r.l. (PS11517) sono state sanzionate complessivamente per 3 milioni di euro per aver adottato un sistema di vendita multilivello che è risultato solo formalmente rivolto alla diffusione di un servizio di cashback tramite la "CB card" (che consente la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati). In realtà il servizio promosso era orientato al reclutamento di un numero sempre crescente di incaricati (marketers) ai quali veniva prospettato un notevole ritorno economico conseguibile attraverso diversi percorsi di carriera che richiedevano il versamento di importi, anche significativi, per l'acquisto di specifici prodotti e servizi del Lyconet Program, aventi la funzione di generare Shopping Points, necessari per raggiungere e mantenere i livelli commissionali previsti nel piano di compensazione.

- vendite piramidali. Le società myWorld Italia S.r.l. e Lyconet Italia S.r.l. (PS11517) sono state sanzionate complessivamente per 3 milioni di euro per aver adottato un sistema di vendita multilivello che è risultato solo formalmente rivolto alla diffusione di un servizio di cashback tramite la "CB card" (che consente la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati). In realtà il servizio promosso era orientato al reclutamento di un numero sempre crescente di incaricati (marketers) ai quali veniva prospettato un notevole ritorno economico conseguibile attraverso diversi percorsi di carriera che richiedevano il versamento di importi, anche significativi, per l'acquisto di specifici prodotti e servizi del Lyconet Program, aventi la funzione di generare Shopping Points, necessari per raggiungere e mantenere i livelli commissionali previsti nel piano di compensazione.

- vendite online di prodotti non disponibili e/o mancata consegna di prodotti ordinati. Alla società Teknoacquisti S.r.l. è stata irrogata una sanzione di 110.000 euro (PS11541) per aver commesso diverse violazioni del Codice del Consumo, consistenti nella mancata consegna dei prodotti acquistati online, nell'omesso rimborso degli importi corrisposti dai consumatori per i prodotti non consegnati e nel mancato rispetto di alcuni diritti dei consumatori nei contratti a distanza. Analogamente, la società Pneumaticone 2016 S.L. (PS11650) è stata sanzionata per 500.000 euro.

- credit card surcharge. Un ulteriore profilo di attenzione da parte dell'Autorità, nel settore delle vendite online, ha riguardato la trasparenza informativa circa la sussistenza di spese di gestione e il divieto di applicazione di supplementi di prezzo in funzione del sistema di pagamento utilizzato. L'AGCM ha sanzionato la società Webcom S.r.l. (sanzione di 60.000 euro, PS11637) per aver applicato, in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, una commissione sull'importo degli acquisti effettuati nel sito internet hw1.it in caso di pagamento tramite PayPal. Analoghi interventi volti a reprimere violazioni dell'art. 62 del Codice del Consumo, sono stati svolti dall'Autorità mediante lo strumento della moral suasion nei confronti di significativo numero di operatori dell'e-commerce.

4. Sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela del consumatore

Nel corso del 2020 il Tar del Lazio ha adottato due pronunce di particolare interesse concernenti l'accesso apparentemente gratuito a servizi di social network (Tar Lazio, 10 gennaio 2020, nn. 260, 261, PS11112). I dati immessi in fase di registrazione al social network, nonché quelli immessi quotidianamente durante l'utilizzo, rappresentano il prezzo pagato dal consumatore. Il Tar del Lazio, conformemente all'AGCM, ha affermato che **il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti**, nonché la profilazione degli utenti medesimi a uso commerciale e per finalità di marketing, acquista, **un valore economico idoneo a configurare l'esistenza di un rapporto di consumo tra il professionista e l'utente**. **Omettere di informare il consumatore del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al social network**, dunque, **costituisce una pratica commerciale scorretta perché volta a trarre in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole**.

Rating di legalità

Infine, la Relazione ha registrato un trend crescente per il rating di legalità. Nel 2020, il numero dei rating rilasciati/rinnovati/incrementati è notevolmente aumentato, passando da 2304 a 2789 imprese.

Contact us:

Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it

Francesco Munari
fmunari@deloitte.it

Andrea Blasi,
ablasi@deloitte.it

Alessandra Macchi,
amacchi@deloitte.it

Claudia Giannetti
cgianntetti@deloitte.it

Cecilia Ghinassi Carini
cghinassicarini@deloitte.it

Deloitte.
Legal

Important notice

This document has been prepared by Deloitte Legal – Società tra Avvocati for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Legal – Società tra Avvocati to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Legal – Società tra Avvocati and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Legal – Società tra Avvocati. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Legal – Società tra Avvocati, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty , express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Legal – Società tra Avvocati or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Legal – Società tra Avvocati, a company, registered in Italy with registered number 04302320967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2021 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.